

## **REFERENDUM COSTITUZIONALE 22-23 MARZO 2026**

**(versione in lingua spagnola disponibile sul sito <https://consbarcellona.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/servizi-per-il-cittadino-italiano/voto-allestero/referendum-costituzionale-confermativo-22-e-23-marzo-2026/>)**

### **VOTO ALL'ESTERO PER CORRISPONDENZA - ISTRUZIONI PER GLI ELETTORI**

#### **Per cosa si vota?**

Il quesito referendario è uno ed è riportato in una scheda che cita: **«Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”?»**.

**Votando Sì, l'elettore esprime la volontà di APPROVARE la riforma costituzionale votata dal Parlamento.**

**Votando NO, l'elettore esprime la volontà di NON APPROVARE la riforma costituzionale votata dal Parlamento.**

#### **Chi vota all'estero?**

Votano all'estero per corrispondenza:

- gli **elettori iscritti all'AIRE** residenti nei Paesi nei quali le condizioni locali consentono il voto per corrispondenza;
- gli **elettori temporaneamente all'estero**, per almeno tre mesi, per motivi di lavoro, studio o cure mediche che abbiano presentato al proprio Comune di iscrizione elettorale l'opzione per il voto all'estero **entro il giorno 18 febbraio 2026**, nonché i loro familiari conviventi all'estero, se optanti.

#### **Come si vota?**

Si vota **per corrispondenza**, con le modalità indicate dalla Legge 27 dicembre 2001, n. 459 e dal Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104. In particolare:

- a) gli Uffici consolari inviano per posta a ciascun elettore un plico contenente:
  - **il certificato elettorale** (cioè il documento che certifica il diritto di voto);
  - **una scheda elettorale**;
  - **una busta piccola** (di norma di colore bianco);
  - **una busta di formato più grande, già affrancata**, recante l'indirizzo del competente Ufficio diplomatico/consolare;
  - **il presente foglio informativo**.
- b) l'elettore esprime il proprio voto tracciando un segno (ad es. una croce o una barra) sul rettangolo della scheda che contiene le parole **SI** o **NO** utilizzando **ESCLUSIVAMENTE** una penna biro di colore **blu o nero**;
- c) dopo aver espresso il voto, la scheda deve essere inserita nella busta piccola che deve essere accuratamente chiusa e contenere **esclusivamente** la scheda elettorale;
- d) **nella busta più grande** già affrancata (riportante l'indirizzo dell'Ufficio diplomatico/consolare competente), l'elettore deve inserire **il tagliando elettorale** (dopo averlo staccato dal certificato elettorale seguendo l'apposita linea tratteggiata) e **la busta piccola chiusa**, contenente la scheda votata;
- e) la busta già affrancata così confezionata deve essere spedita per posta **senza ritardo**, e comunque in modo che arrivi all'Ufficio diplomatico/consolare entro e non oltre **le ore 16:00** (ora locale) **di GIOVEDÌ 19 MARZO 2026**;
- f) le schede pervenute successivamente al suddetto termine non potranno essere scrutinate e saranno incenerite.

### **ATTENZIONE**

- sulla scheda, sulla busta bianca piccola e sul tagliando non deve apparire alcun segno di riconoscimento;
- sulla busta già affrancata non deve essere scritto il mittente;
- la busta bianca piccola e la scheda devono essere restituite integre;
- il voto è personale, libero e segreto ed è fatto divieto di votare più volte; chi viola le disposizioni in materia incorre nelle sanzioni previste dalla legge. L'art. 18 della L. 459/2001 dispone: *“1. Chi commette in territorio estero taluno dei reati previsti dal Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è punito secondo la legge italiana. Le sanzioni previste all'articolo 100 del citato Testo unico, in caso di voto per corrispondenza, si intendono raddoppiate. 2. Chiunque, in occasione delle elezioni delle Camere e dei referendum, voti sia per corrispondenza che nel seggio di ultima iscrizione in Italia, ovvero voti più volte per corrispondenza, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 52 euro a 258 euro”*;
- l'elettore ha l'obbligo di custodire personalmente il materiale elettorale inviatogli dall'Ambasciata o dal Consolato ed è assolutamente vietato cedere il materiale elettorale a terzi.